

All. 1



QUESTURA DI CROTONE

Cat.16 A/PAS/2004

Crotone 20.4.2004

OGGETTO : Guardie Particolari Giurate OMISSIS
, dipendenti dell'Istituto di Vigilanza "Corpo Vigili Notturni"
di Crotone.
Disciplina.

RISERVATA

AL SIGNOR PRESIDENTE -
Dell'Istituto di Vigilanza "Corpo Vigili Notturni "

CROTONE

AL SIGNOR OMISSIS

CROTONE

AL SIGNOR OMISSIS

CROTONE



e, per conoscenza,


AL SIGNOR PREFETTO DI

CROTONE

^ ^ ^ ^ ^

Con riferimento alla nota n.822/OD/pf in data 24.3.2004, a firma del Vice Presidente dell'Istituto Sig. Giuseppe SCULCO, contenente la comunicazione della adozione di provvedimenti disciplinari a carico delle Guardie Particolari Giurate OMISSIS, La informo che, sulla scorta degli accertamenti svolti da questo Ufficio, non si ritiene sussistano i presupposti per l'adozione da parte dello scrivente di alcun provvedimento di carattere disciplinare ai sensi della normativa vigente (RDL 26.9.1935 n.1952 e RDL 12.11.1936 n.2144, convertito nella legge 3.4.1937 n.536) e del Regolamento di servizio del 19.1.2004.

La S.V., con note n.810 e n.811/OD/p.f. in data 20.2.2004, ha contestato alle Guardie Particolari Giurate OMISSIS la circostanza che, in data 19-20 febbraio 2004, durante il turno di servizio notturno (22.00-05.00), non avevano effettuato i previsti tre giri di controllo completi e conseguentemente avevano ommesso di effettuare le necessarie punzonature ad orologeria alle attività imprenditoriali.



Al termine della istruttoria, la S.V. ha ritenuto di adottare un provvedimento disciplinare della sospensione di 10 giorni dal servizio per entrambe le Guardie Particolari Giurate ritenendo sussistente l'addebito mosso ed anche perché non avevano segnalato tempestivamente, pur avendo la possibilità di farlo, se non con gli ausili di collegamento disponibili quanto meno personalmente con una sosta presso la sede dell'istituto e una visita alla centrale operativa, l'impossibilità a rendere la prestazione correttamente.

In data 27.2.2004 è pervenuta allo scrivente la nota, indirizzata anche alla S.V., da parte dello Studio Legale *OMISSIS*, nella quale sostanzialmente è stato evidenziato che, al termine del turno di servizio, le due Guardie Particolari Giurate, di cui tutelava gli interessi, avevano consegnato una relazione nella quale avevano informato l'azienda che " nonostante l'impegno profuso non avevano potuto espletare il servizio per come disposto non essendo riusciti ad effettuare i tre giri di controllo completi ".

Nella medesima circostanza è stato anche rappresentato che l'auto utilizzata per il servizio non era radiocollegata alla sala operativa e ciò era in violazione dell'art.13 del regolamento di servizio, lesa sostanzialmente anche dalla assegnazione di un numero esorbitante di obiettivi alla vigilanza di una sola pattuglia.

E' stato, quindi, indispensabile da parte dello scrivente verificare, proprio in relazione al contenuto dell'art.13 del Regolamento, se il numero degli obiettivi, indicati in una nota trasmessa dallo studio legale *OMISSIS* ed affidati alla vigilanza della pattuglia, fosse congruo, con riferimento all'orario di servizio, alla distanza, alla natura e dislocazione, alle condizioni ambientali, nonché alle modalità di esecuzione del servizio.

Al di là delle non omogenee dichiarazioni acquisite, gli accertamenti posti in essere hanno consentito di verificare che non era materialmente possibile effettuare nel turno di servizio 22.00-05.00 per tre volte la vigilanza dei circa 130 obiettivi, molti dei quali con punzonatura marcatempo, ubicati in ambito urbano ed extraurbano.

In sette ore, in sostanza, la radiopattuglia avrebbe dovuto controllare 390 obiettivi (130X3), dedicando ad ognuno di essi poco più di un minuto.

Il servizio di vigilanza non può, infatti, essere inteso come semplice " passaggio", con o senza punzonatura, ma deve essere inteso come controllo, ispezione non superficiale, dell'obiettivo, allo scopo di escludere che possa avere subito una aggressione o che una aggressione al bene sia in atto.

Questo richiede necessariamente un margine di tempo, rapportato alla tipologia del bene da tutelare, che deve essere aggiunto al tempo necessario per raggiungerlo.

Tutto questo non è certamente compatibile, con il tempo a disposizione delle Guardie Particolari Giurate. *OMISSIS*

Peraltro, sui medesimi obiettivi, suddivisi in due zone A e B, sino alla data del 28 gennaio u.s., come risulta dai fogli di servizio e come comunicato con nota n.797/OD/pf in pari data, la S.V. ha comandato due autopattuglie, ridotte ad una sola per l'impossibilità di adeguare i canoni di vigilanza e per effetto della concorrenza pressante.

Dal 18.3.2004, come risulta sempre dai fogli di servizio, viene comandata una seconda auto, con una sola Guardia Particolare Giurata, con orario 24.00-05.00, a sostegno della pattuglia composta da due Guardie Particolari Giurate.

La riduzione per contingenze particolari delle pattuglie avrebbe richiesto una preliminare valutazione non solo sulla efficacia del servizio, ma anche sulla possibilità della sua attuazione.

Gli accertamenti svolti da questo Ufficio hanno portato alla conclusione che il servizio, così come comandato, non era praticamente attuabile. E questo certamente ha indotto la S.V. a comandare una seconda autopattuglia in servizio nello stesso territorio.

In conclusione, sulla scorta di quanto è emerso, si ritiene che alle Guardie Particolari Giurate *OMISSIS* non possa essere mosso alcun addebito disciplinare per non avere effettuato i previsti tre giri di controllo completi e conseguentemente per avere omesso di effettuare le necessarie punzonature ad orologeria alle attività imprenditoriali.

Tali emergenze non consentono, peraltro, di ritenere disciplinarmente valutabili da parte dello scrivente neanche le mancate tempestive comunicazioni alla centrale operativa della impossibilità di effettuare il servizio come predisposto, atteso che tale impossibilità deve ritenersi conseguenza inevitabile della riduzione ad una sola delle due pattuglie in servizio, decisa dalla S.V..

IL QUESTORE
(Gerardi)

